

Forum del Parco della Cellulosa



Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale Scheda sintetica

27 novembre 2021

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E DEL PAESAGGIO URBANO DI ROMA CAPITALE

(Decisione n. 2 del 16 Gennaio 2019)

Art. 1 Oggetto del regolamento

....riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste come componente strutturale del paesaggio e come bene comune da tutelare in relazione all'indiscutibile valore per l'ambiente, per l'igiene dell'aria, dell'acqua e del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro, per il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita ed infine, per il benessere delle persone con fondamentali ricadute sugli aspetti sociali.

Art. 3 - Tipologie di verde urbano

Le tipologie di verde urbano, sono individuate secondo la classificazione sotto riportata:



corridoi verdi;
parcheggi alberati;
giardini di quartiere;
paesaggi storico-archeologici;
grandi parchi urbani;
giardini tematici e orti botanici;



paesaggio ricreativo e/o celebrativo;
corridoi blu;
paesaggio agricolo;
orti urbani;
aree naturali protette comprese nel territorio di
Roma Capitale.

Art. 5 - Attività dei Municipi

I Municipi, **organizzano** uno specifico Servizio, **Unità Operativa Ambiente**, con personale qualificato ed esclusivamente dedicato, con competenze operative e tecniche in materia di verde e **provvedono**:



ad elaborare la Carta Municipale degli Obiettivi sul verde e aggiornarne annualmente i contenuti e verificarne l'attuazione. Predisporre e comunica al Dipartimento Ambientale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione con tutti gli interventi effettuati sul verde orizzontale e verticale (potature, abbattimenti suddivisi su base mensile e aree di intervento, distinguendo gli interventi effettuati nei parchi;



ad elaborare la Carta degli Orti e dei Giardini e integrarla progressivamente, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini, pubblicandola sul sito del Municipio, anche al fine di affidare la gestione dei terreni di competenza municipale



a censire, aggiornare costantemente e trasmettere al Dipartimento Tutela Ambientale i dati geo-referenziati inerenti al verde di competenza sul territorio municipale, compresi i dati relativi alle concessioni



a promuovere l'educazione ambientale nelle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado attraverso la predisposizione di percorsi e laboratori didattici sulle tematiche ambientali.



programmare e gestire la manutenzione del verde di competenza;

provvedere alla sistemazione e alla manutenzione dell'arredo urbano di competenza;

predisporre gli atti amministrativi necessari alla presentazione di richieste di adozione, concessione, comodati d'uso da parte dei cittadini

TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO

Art. 8 - Partecipazione di cittadini

Roma Capitale promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino, sia in forma diretta sia tramite associazioni costituite, alle attività di pianificazione, tutela, gestione e valorizzazione del verde, favorendo lo sviluppo di una coscienza collettiva sui temi del verde urbano. I cittadini sono chiamati a contribuire alla difesa del verde da qualsiasi azione che vada contro i principi della tutela ecologico- ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.

Art. 9 - Affidamento in adozione delle aree a verde

L'adozione è uno strumento attraverso il quale Roma Capitale favorisce la conservazione e il miglioramento degli spazi verdi consentendo al cittadino, in forma singola o associata, di provvedere alla gestione, manutenzione e cura delle aree di proprietà capitolina.

L'adozione consiste nell'assunzione dell'impegno da parte del soggetto adottante per un periodo di tempo determinato, nell'area adottata, della cura del verde orizzontale, della pulizia, della manutenzione degli arredi, ed eventualmente della custodia e/o sorveglianza, secondo un livello definito nell'apposito disciplinare manutentivo, concordato in base alla tipologia di verde e alle possibilità dell'adottante, da sottoscrivere al momento dell'adozione.

Viene garantito all'adottante, per tutto il periodo di durata dell'adozione, **un rapporto di diretta e proficua interazione** con il Dipartimento Tutela Ambientale o con il Municipio competente, tramite le strutture indicate, in apposita sezione dedicata, sul sito istituzionale, affinché siano sviluppate tutte le opportune sinergie operative.

L'adozione non comporta alcun vantaggio economico per il soggetto adottante né dà diritto al riconoscimento di alcun importo a qualsiasi titolo e/o ragione da parte dell'Amministrazione Capitolina

Le aree adottate restano utilizzabili da parte di tutti i cittadini, con la possibilità di presentare all'Amministrazione, senza prelazione alcuna per il soggetto adottante, istanza di occupazione del suolo pubblico in coerenza con quanto previsto nel vigente Regolamento

Art. 11 - Patti di collaborazione per la cura delle aree a verde

I patti di collaborazione rappresentano uno strumento di partecipazione alla cura delle aree a verde, delle strutture e degli arredi di servizio, fondato sul principio di sussidiarietà orizzontale.

1. Il sito del Comune pubblica aree, arredi e strutture che possono essere oggetto del Patto


Cittadini

I Municipi istruiscono e gestiscono l'iter di stipula

Proposta di PATTO

Art. 11 - Patti di collaborazione per la cura delle aree a verde

Le
proposte
devono
contenere



gli obiettivi che la collaborazione persegue e le specifiche azioni previste a carattere temporaneo o continuativo, di cura delle aree a verde;

la durata della collaborazione;

le modalità di azione ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti.

Art. 11 - Patti di collaborazione per la cura delle aree a verde

Inoltre definisce

il ruolo ed i reciproci obblighi dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento

le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa

l'eventuale definizione, di strumenti di governo e coordinamento, quali: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc., e di partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee);

le responsabilità dei soggetti coinvolti in relazione ai danni cagionati a persone o cose, la copertura assicurativa e l'assunzione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di Roma Capitale e dei terzi;

le forme, le misure e le modalità di sostegno da parte di Roma Capitale, che può realizzarsi anche attraverso la fornitura, dei servizi, degli strumenti e dei materiali di consumo necessari per la realizzazione delle attività

le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati

le modalità per l'assunzione da parte dell'amministrazione degli oneri connessi con la stipula e l'attivazione della polizza assicurativa a favore dei cittadini partecipanti al patto

CAPITOLO 2
PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E TUTELA DEL VERDE, CRITERI DI INTERVENTO
TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 15 - Catasto del verde e censimento del patrimonio

1. Roma Capitale **istituisce un catasto del verde pubblico** e privato e realizza, con aggiornamento annuale, il Censimento geo-referenziato e open-source del patrimonio verde (alberi e arbusti)
2. Il Censimento del Verde, tramite l'utilizzo di sistemi di geo-localizzazione (GIS e GPS) e l'apposizione di un codice numerico o alfanumerico, identifica il soggetto verde rilevato con evidenza dei seguenti parametri:
 - a) riferimenti topografici;
 - b) tassonomia (generi e specie indicati con il nome scientifico e quello volgare);
 - c) caratteristiche biometriche (dati dimensionali);
 - d) condizioni vegetative e strutturali;
 - e) stato fitosanitario;
 - f) valore storico, ambientale e paesaggistico;
 - g) descrizione sintetica del contesto ambientale in cui vegeta il soggetto censito.

La sezione del Catasto relativa alle aree verdi appartenenti a Roma Capitale o da essa gestite, indica, distinte per municipio i seguenti dati minimi: Codice dell'area; toponomastica aggiornata; indirizzo (via/piazza, numero civico); dati catastali (foglio e particella); codice matricolare (IBU)

TITOLO III - GIARDINI, PARCHI E AREE A VERDE

Art. 21 - Criteri per la realizzazione di giardini, parchi e aree a verde

Nella progettazione di qualsiasi area verde di proprietà di Roma Capitale, i cittadini, i comitati di quartiere, le associazioni ambientaliste e altri organismi associativi e rappresentativi di interessi particolari o diffusi di natura ambientale, urbanistica e paesaggistica possono presentare indicazioni, contributi in merito alla realizzazione, fruizione e manutenzione dell'opera. A tal fine, lo studio di fattibilità è pubblicato sul sito istituzionale per un periodo di 30 giorni entro i quali i soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni trasmettendole al Dipartimento Tutela Ambientale o al Municipio per le aree di sua competenza con posta elettronica certificata, cui fa seguito la convocazione di un incontro pubblico di consultazione dei cittadini. L'Amministrazione motiva succintamente le scelte operate anche in considerazione delle osservazioni pervenute in sede di progettazione definitiva.

Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi devono essere privilegiate le specie arboree e arbustive autoctone, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti e deve essere motivata in una dettagliata relazione tecnica di progetto con riferimento agli standard di selvicoltura ed ecologia urbana al fine di limitare al massimo l'uso di energia e acqua provenienti da reti o da fonti esterne

La scelta **delle specie vegetali**, per la realizzazione di **nuovi impianti**, deve essere orientata dalle esigenze ecologiche dettate:

- dai piani territoriali e dal paesaggio urbano di riferimento;
- dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.

TITOLO III - GIARDINI, PARCHI E AREE A VERDE

Art. 21 - Criteri per la realizzazione di giardini, parchi e aree a verde

1. Nella scelta delle specie, devono essere rispettate, di massima, le seguenti proporzioni:
 - a) il 50% di alberi di prima grandezza; il 30% di seconda; il 20% di terza. Di questi:
 - almeno il 60% di specie autoctone
 - non più del 25% di specie naturalizzate nel territorio;
 - non più del 15% di specie alloctone ecologicamente compatibili;
 - b) dimensione dei fusti: il 50% con circonferenza di 20/30 cm ed il 50% con circonferenza di 14/18 cm;
 - c) un congruo numero di arbusti o sistemi arbustivi ed erbacei.

Classe di grandezza	Altezza max delle piante a maturità in contesti urbani (m)	A titolo esemplificativo, l'elenco degli individui arborei riferiti alle classi di grandezza relative alle condizioni di sviluppo ottimale in assenza di forti fattori limitanti
1°	> 18	<i>Cedrus spp</i> (cedro specie plurima); <i>Pinus pinea</i> (pino domestico); <i>Platanus x occidentalis</i> (platano ibrido); <i>Populus spp</i> (pioppo specie plurima); <i>Tilia spp</i> (tiglio specie plurima); <i>Phoenix spp</i> (palma)
2°	12-18	<i>Quercus ilex</i> (leccio); <i>Acer campestre</i> (acero campestre); <i>Fraxinus ornus</i> (orniello); <i>Ostrya carpinifolia</i> (carpino nero); <i>Celtis australis</i> (bagolaro)
3°	< 12	<i>Cercis siliquastrum</i> (albero di Giuda); <i>Sorbus domestica</i> (sorbo domestico); <i>Malus spp</i> (melo specie plurima); <i>Prunus spp</i> (prugnolo specie plurima); <i>Crataegus spp</i> (biancospino specie plurima); <i>Citrus spp</i> (agrumi)

TITOLO III - GIARDINI, PARCHI E AREE A VERDE

Art. 24 - Aree ludiche e sportive in aree pubbliche

La realizzazione di un'area ludica è finalizzata alla creazione di ambienti diversificati, intrinsecamente sicuri, ricchi di elementi naturali da esplorare, in grado di soddisfare la molteplicità dei tipi di gioco sia dei bimbi che dei ragazzi dove la vegetazione ricopre un ruolo fondamentale di stimolo al gioco e all'apprendimento all'aria aperta.

Roma Capitale favorisce inoltre l'attività sportiva all'aria aperta, intesa come mezzo di formazione e sviluppo psico-fisico della personalità umana anche attraverso l'installazione, in armonia con l'ambiente, di impianti e attrezzature sportive non invasive a fruizione libera, nella modalità di percorsi attrezzati

Sono definite attrezzature per aree ludiche tutte quelle strutture fisse, per uso individuale o collettivo da parte di bambini, installate in aree esterne o interne, aperte al pubblico. Devono essere accessibili, contenere giochi inclusivi, ove possibile essere recintate, dotate di una fontanella e di una vegetazione adeguata

Non sono sottoposte alla disciplina relativa alle aree ludiche le aree sportive attrezzate, anche se presenti all'interno degli spazi scolastici (ad esempio campi di basket, tennis, pallavolo, calcetto).

TITOLO III - GIARDINI, PARCHI E AREE A VERDE

Art. 26 Aree per cani

Nella progettazione delle aree verdi deve essere considerata, ove le dimensioni, l'ubicazione e la natura dell'area verde lo consentano, l'esigenza di sgambatura dei cani mediante la predisposizione di aree dedicate che siano di facile e sicura raggiungibilità. Tali aree devono essere dotate di apposita cartellonistica indicante le regole di utilizzo, delimitazione con recinzione e cancello, opportune attrezzature per l'abbeveramento.

L'area cani, ove possibile, **deve avere un'ampiezza minima di 400 mq.** La stessa deve essere adeguatamente separata dalle aree ludiche distante almeno 50 metri, dalle abitazioni e dalle scuole. L'Amministrazione garantisce la manutenzione vegetazionale dell'area anche mediante periodiche sanificazioni

Le aree debbono:

- a) essere inserite nel contesto morfologico e vegetazionale;
- b) essere delimitate con bordure di macchia arbustiva, alberi e siepi;
- c) garantire un adeguato ombreggiamento;
- d) essere dotate di alberi non sensibili alle deiezioni canine e non appartenenti a specie invasive, pungenti, velenose o soggette ad attacchi parassitari pericolosi;
- e) essere dotate di protezioni dei colletti degli alberi dalle deiezioni;
- f) ove possibile, essere progettate in modo che le aree per cani di piccola e grande taglia siano distinte tra loro

TITOLO III - GIARDINI, PARCHI E AREE A VERDE

Art. 26 Aree per cani


In tutte le aree, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori.

I frequentatori provvedono alla tutela igienica, al decoro ed alla pulizia dell'area, mediante la raccolta delle deiezioni canine e di qualunque altro rifiuto prodotto ed al loro corretto smaltimento

Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio

TITOLO III - GIARDINI, PARCHI E AREE A VERDE

Art. 40 - Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia



CAPITOLO 4

FRUIZIONE DI PARCHI, DI GIARDINI PUBBLICI ED ALTRE AREE VERDI

Altri Articoli utili nel percorso FORUM del Parco:

Art. 54 - Accesso e fruizione

Art. 55 - Arredi delle aree verdi

Art. 56 - Giochi e attività sportive

Art. 57 - Eventi e manifestazioni sulle aree pubbliche destinate a verde

Art. 58 - Accesso ai cani

Art. 59 - Accesso di veicoli a motore

CAPITOLO 4

FRUIZIONE DI PARCHI, DI GIARDINI PUBBLICI ED ALTRE AREE VERDI

Art. 61 - Installazione di strutture, chioschi e dehors

L'autorizzazione alla installazione di strutture, chioschi e dehors collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi è rilasciata dal Dipartimento Tutela Ambientale o dal Municipio per le aree di sua competenza o a seguito di suo parere vincolante.

La predetta installazione, non deve comportare in alcun modo danni o nocimenti ad aree verdi, siepi e alberate.

Roma Capitale può affidare, su richiesta, ai titolari delle attività commerciali di cui al comma 1 la cura degli alberi o delle alberate collocate in prossimità delle stesse.

Nel caso di attività fisse (es. bar, chioschi) presenti all'interno degli spazi verdi pubblici, il titolare dell'attività dovrà farsi garante del decoro e della pulizia dell'area circostante per quanto riconducibile alla propria attività. Il comportamento gravemente negligente del predetto soggetto può costituire causa della revoca dei relativi titoli autorizzatori.